

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 così come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, stabilisce l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006 che dispone gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogare di anno in anno;

Preso atto che la nuova formulazione dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92 impone di stabilire l'aliquota per l'ICI in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e consente di diversificarla, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

Visto l'art. 1 comma 156 della legge 27.12.2006 n. 296 che ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote ICI al Consiglio Comunale, modificando allo scopo il comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2011 con il quale è stato differito al 30 GIUGNO 2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

Visto il D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 126/2008 che dispone l'esclusione dell'ICI a decorrere dall'anno 2008 dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categorie catastale A1 A8 e A9 così che la minore imposta è rimborsata ai singoli Comuni;

DATO atto che l'art. 1, comma 7 del D.L. 27.5.2008 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L.24.07.2008, N. 126, confermato fino all'attuazione del federalismo fiscale dall'art. 1, comma 123 della legge 13.12.2010, prevede la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

Ritenuto di proporre al C.C. la conferma delle aliquote e delle detrazioni da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'esercizio 2011, al fine di poter procedere alla approvazione della proposta del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011 e del Bilancio Pluriennale 2011/2013;

Visto l'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 267/2000,

Visto l'art. 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008 convertito nella L.133/2008;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Di proporre al C.C. per l'esercizio finanziario 2011 la conferma delle aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti nel Comune di Bomba come segue:

- aliquota ordinaria 5 per mille;
- aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
- aliquota del 5 per mille per i terreni edificabili;
- detrazioni per abitazione principale € 103,29.
- di dichiarare il presente atto, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Domenico Acconcia)